


REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: www.regione.liguria.it
 E-mail: abbonati@regione.liguria.it
 E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo € 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO

Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DBC Avellino - n. 181/2005

PARTE PRIMA*Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32***SOMMARIO****LEGGE REGIONALE 5 Dicembre 2011 N. 34**

Iniziative di aiuto ai settori della pesca e dell'agricoltura, implementazione del fondo di cui alla legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso dell'anno 2011) e ulteriori modificazioni alla l.r. 1/2010 e alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di commercio).

pag. 3

LEGGE REGIONALE 5 Dicembre 2011 N. 35

Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo Unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali).

pag. 9**AVVISO DI RETTIFICA**

Comunicato relativo alla L.R. 33/2011 'Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio) pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 21 del 16 novembre 2011, parte I.

pag. 10

LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2011 N. 34

Iniziative di aiuto ai settori della pesca e dell'agricoltura, implementazione del fondo di cui alla legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso dell'anno 2011) e ulteriori modificazioni alla l.r. 1/2010 e alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di commercio).

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

TITOLO I

MISURE STRAORDINARIE DI SOSTEGNO PER LA PESCA

Articolo 1 (Tipologia di aiuti)

1. La Regione concede aiuti straordinari una tantum per le finalità individuate nel decreto ministeriale 23 febbraio 2011 (Contributi a favore degli imprenditori ittici) agli imprenditori ittici interessati dalle misure di conservazione previste dal regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94.
2. Gli aiuti di cui al presente Titolo sono erogati nel rispetto del regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004.

Articolo 2 (Beneficiari degli aiuti)

1. Gli aiuti di cui al presente titolo sono concessi in favore di imprenditori ittici esercenti la pesca del rossetto e del cicerello, iscritti nel registro delle imprese di pesca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 (Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima) e successive modificazioni ed integrazioni, e armatori di unità dotate di licenza di pesca e provvisti di una delle seguenti autorizzazioni:
 - a) autorizzazione alla pesca speciale ai sensi del decreto ministeriale 28 agosto 1996 (Disciplina della pesca del novellame da consumo e del rossetto) e successive modificazioni ed integrazioni per la campagna di pesca 2009-2010;
 - b) autorizzazione del capo di compartimento per la pesca del rossetto, di cui al decreto ministeriale 30 novembre 1999 (Pesca del rossetto (*Aphia minuta*) nei compartimenti marittimi della Toscana e della Liguria) per la campagna di pesca anno 2009-2010;
 - c) autorizzazione del capo di compartimento per la pesca sperimentale del cicerello per la campagna di pesca anno 2009.
2. La Giunta regionale stabilisce i criteri per il riparto degli aiuti di cui al presente titolo. Resta fermo, per ogni singola unità produttiva, il rispetto dei limiti previsti dal regolamento CE 875/2007.
3. Per l'erogazione degli aiuti la Regione può avvalersi di un organismo pagatore individuato con deliberazione della Giunta regionale.

TITOLO II
INTERVENTI A SOSTEGNO DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PER LA DIFESA DELLE PRODUZIONI E DELLE STRUTTURE AGRICOLE DA CALAMITÀ NATURALI ED ALTRI EVENTI ECCEZIONALI

Articolo 3
(Compartecipazione regionale ai costi sostenuti dai consorzi di difesa)

1. La Regione compartecipa ai costi sostenuti dai consorzi di difesa, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38) e successive modificazioni ed integrazioni, che hanno contratto anticipazioni con istituti bancari a fronte di ritardi nei versamenti da parte dello Stato dell'agevolazione prevista dal d.lgs. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La Regione concede gli aiuti di cui al comma 1, sulla base dei criteri e delle modalità definite dalla Giunta regionale, nei limiti stabiliti dal regime "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), fino ad un massimo del 100 per cento della spesa ammissibile e comunque fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000,00 per beneficiario.

Articolo 4
(Aiuti per il pagamento di premi assicurativi)

1. La Regione concede agli imprenditori agricoli, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e successive modificazioni ed integrazioni, aiuti finalizzati alla copertura degli oneri finanziari relativi a contratti assicurativi stipulati per risarcimento danni causati alle produzioni agricole e zootecniche, agli animali in produzione zootecnica, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole da calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni parassitarie, patologie infettive del bestiame, fauna selvatica, nonché degli oneri derivanti dall'obbligo di abbattimento e smaltimento di animali in allevamento.
2. Gli aiuti di cui al comma 1 possono assumere le seguenti forme:
 - a) aiuti già previsti da altre norme comunitarie, nazionali o regionali;
 - b) aiuti non previsti da altre norme comunitarie, nazionali o regionali.
3. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), gli aiuti sono concessi, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalle rispettive normative, tenendo conto degli aiuti pubblici già percepiti dal beneficiario per le stesse spese ammissibili.
4. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), gli aiuti sono concessi nei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli.
5. La misura dell'aiuto di cui al comma 1 è determinata a consuntivo in base alle disponibilità di bilancio e fino ad un importo massimo annuale di euro 1.000,00 per beneficiario.
6. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di concessione degli aiuti di cui al comma 1.

TITOLO III
IMPLEMENTAZIONE DEL FONDO DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 3 FEBBRAIO 2010, N. 1 (INTERVENTI URGENTI CONSEGUENTI AGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEI MESI DI DICEMBRE 2009, GENNAIO E OTTOBRE 2010 E NEL CORSO DELL'ANNO 2011) E ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA L.R. 1/2010 E ALLA LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2007, N. 1 (TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO)

Articolo 5
(Implementazione del Fondo di cui all'articolo 1 della l.r. 1/2010)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 1/2010 e successive modificazioni ed integrazioni è implementato di euro 5.000.000,00.

Articolo 6
(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 1/2010)

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 1/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, la parola: "e" è sostituita dalle seguenti: "e/o".
2. Alla fine del comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 1/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le parole: ", oltre l'importo complessivo degli investimenti ammessi".

Articolo 7
(Modifica all'articolo 113 della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio))

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 113 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:
"2 bis. Solo in casi straordinari legati a gravi eventi calamitosi per i quali è stato decretato lo stato di emergenza, quali tra l'altro danni alluvionali, i Comuni possono adottare provvedimenti motivati di deroga rispetto a quanto previsto al comma 2 anche per singole parti del territorio."

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 8
(Norma transitoria)

1. Gli effetti del Titolo II della presente legge decorrono dalla data di pubblicazione della registrazione della richiesta di esenzione nel sito della Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale della Commissione Europea (DG AGRI).
2. Sono eleggibili a contributo soltanto i premi pagati ai sensi del Titolo II della presente legge dopo la data di pubblicazione della registrazione della richiesta di esenzione nel sito della DG AGRI.

Articolo 9
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione:
 - a) degli articoli 1 e 2, si provvede con la seguente variazione, in termini di competenza e di cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2011:
 - prelevamento di quota di euro 130.000,00 dall'U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente";
 - iscrizione di euro 130.000,00 all'U.P.B. 14.104 "Azioni per lo sviluppo del settore della pesca ed acquacoltura marittima".
 - b) degli articoli 3 e 4, si provvede con la seguente variazione, in termini di competenza e di cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2011:
 - prelevamento di quota di euro 10.000,00 dall'U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente";
 - istituzione nell'Area VIII "Sicurezza ed Emergenza" dell'U.P.B. 8.108 "Interventi a sostegno degli imprenditori agricoli per calamità naturali ed altri eventi eccezionali" con lo stanziamento di euro 10.000,00.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Articolo 10
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova addì 5 dicembre 2011

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2011 N. 34

PREMESSA: *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Giovanni Barbagallo, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 51 in data 18 novembre 2011;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 23 novembre 2011, dove ha acquisito il numero d'ordine 194;*
- c) *è stato assegnato alla Commissione consiliare IV ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio e alla II Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 85, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 23 novembre 2011;*
- d) *la IV Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza con emendamento nella seduta del 28 novembre 2011;*
- e) *la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità nella seduta del 29 novembre 2011;*
- f) *è stato esaminato ed approvato all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 29 novembre 2011;*
- g) *la legge regionale entra in vigore l'8 dicembre 2011.*

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere Scibilia S.)

Il presente disegno di legge è un provvedimento che riguarda l'indennizzo da offrire ai pescatori del rossetto per l'anno 2011 durante il quale non avevano potuto effettuare la pesca in quanto in attesa di autorizzazione da parte della Comunità europea.

Infatti si rende necessario, considerando la situazione congiunturale che colpisce il settore, sostenere la pesca marittima con aiuti straordinari destinati ad imprenditori ittici esercenti la pesca del rossetto e del cicerello per i quali, sulla base delle indicazioni dei regolamenti comunitari si stanno definendo opportune forme di gestione delle risorse ittiche.

Occorre pertanto dotarsi di uno strumento legislativo straordinario, che metta a disposizione aiuti, nel rispetto del regime de minimis (anche in una logica top-up con analoghe agevolazioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale in vigore) in favore degli imprenditori ittici iscritti nel registro delle imprese di pesca e armatori di unità dotate di licenza di pesca e di autorizzazione alla pesca speciale del rossetto e del cicerello.

Il titolo II "Interventi a sostegno degli imprenditori agricoli per la difesa delle produzioni e delle strutture agricole da calamità naturali ed altri eventi eccezionali" si propone di sostenere la difesa delle produzioni agricole e zootecniche, delle strutture aziendali agricole, degli impianti produttivi e delle infrastrutture agricole, da calamità naturali ed altri eventi eccezionali, mediante l'utilizzo dell'assicurazione in agricoltura.

Per fare ciò si prevede un aiuto, in regime de minimis, a favore dei Consorzi di difesa operanti in Liguria.

I Consorzi di difesa di cui alla presente legge, hanno per scopo la difesa attiva e passiva delle produzioni agricole e zootecniche, delle strutture aziendali contro i rischi derivanti da calamità naturali ed altri eventi eccezionali, comprese le fitopatie e dalle malattie del bestiame.

I Consorzi di difesa sono costituiti, con atto pubblico, da imprenditori agricoli.

La Regione riconosce, ai Consorzi di difesa, l'idoneità allo svolgimento dell'attività nel territorio regionale.

I Consorzi possono stipulare, per la difesa passiva, contratti di assicurazione (ai sensi del d.lgs 29 marzo 2004 n. 102 e di eventuali altre leggi e disposizioni successive aventi le medesime finalità, inerenti o connesse con gli scopi sopra indicati) con Società di assicurazione o di riassicurazione autorizzate alla copertura di rischi agricoli, in nome proprio e/o per conto degli associati.

I premi assicurativi pagati dai Consorzi (per conto degli imprenditori agricoli soci) beneficiano delle agevolazioni previste dall'articolo 2 del d.lgs 29 marzo 2004, n. 102.

L'agevolazione non viene versata dallo Stato con tempi certi, tutto ciò comporta che il Consorzio deve ricorrere ad anticipazioni con Istituti bancari.

Con l'articolo 3 si prevede, pertanto, di compensare i costi sostenuti dai Consorzi di Difesa, che hanno contratto anticipazioni con Istituti bancari a fronte di ritardi nei versamenti, da parte dello Stato, dell'agevolazione prevista dall'articolo 2 del d.lgs 29 marzo 2004, n. 102.

Si prevedono, inoltre, aiuti a favore degli imprenditori agricoli, finalizzati alla copertura degli oneri finanziari relativi a premi per contratti assicurativi per risarcimento danni causati alle produzioni agricole e zootecniche, agli animali in produzione zootecnica, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole da calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni parassitarie, patologie infettive del bestiame, fauna selvatica, nonché per gli oneri derivanti dall'obbligo di eliminazione, mediante trattamento termico, di animali in allevamento.

Gli aiuti a favore degli imprenditori agricoli possono assumere le seguenti forme:

a) *aiuti integrativi rispetto ad aiuti già previsti da altre norme comunitarie, nazionali o regionali. Complessivamente, sono previsti dalle seguenti normative, contributi in base alla tipologia di polizza per i premi assicurativi per la copertura dei rischi aziendali:*

- 1. per l'assicurazione dei raccolti, degli animali e delle piante, è previsto l'aiuto di cui all'articolo 68, comma 1, lett. d), del Reg. (CE) n. 73/2009, alle condizioni stabilite dall'art. 70 dello stesso Regolamento;*
- 2. per l'assicurazione dei raccolti di uva da vino, è previsto un aiuto dal Programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo ai sensi dell'art. 103-unvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 (OCM vino);*
- 3. per l'assicurazione delle produzioni vegetali, degli animali, delle piante e delle strutture aziendali, è previsto l'aiuto dal Capo I, del Decreto Legislativo n. 102/2004 e successive modifiche.*

Gli aiuti, a favore degli imprenditori agricoli, previsti alla lettera a), comma 2, articolo 4, sono di tipo top up in quanto integrano, nel rispetto dei limiti contributivi previsti dalle rispettive normative, i contributi già concessi ai sensi dell'art. 68-70 del Reg. CE 73/09, dell'OCM vino e del Fondo di solidarietà nazionale DLgs 102/04.

b) *aiuti che non sono già previsti da altre norme comunitarie, nazionali o regionali. Gli aiuti sono concessi nei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 337 del 21 dicembre 2007.*

La norma transitoria, che prevede la decorrenza dell'applicazione degli aiuti, è stata redatta in base alle informali indicazioni ricevute con e-mail del 15/4/2011 da Michel Hendrickx responsabile degli aiuti di Stato agricoli della Commissione Europea.

In particolare

L'articolo 1 individua le agevolazioni previste dalla presente legge, quali aiuti straordinari erogati nel rispetto del regime de minimis agli imprenditori per le finalità di cui al D.M. 23 febbraio 2011.

L'articolo 2 precisa le caratteristiche dei potenziali beneficiari, individuandoli negli imprenditori ittici esercenti la pesca del rossetto e del cicerello, iscritti nel registro delle imprese di pesca e armatori di unità dotate di licenza di pesca e di autorizzazione alla pesca speciale.

L'articolo 3 prevede una compartecipazione ai costi sostenuti dai Consorzi di Difesa che hanno contratto anticipazioni con istituti bancari a fronte di ritardi nei versamenti, da parte dello Stato, dell'agevolazione prevista dal d.lgs 102/2004 n. 102.

Tale forma di aiuto è concessa in regime de minimis - attualmente è vigente il Reg. (CE) 15 dicembre 2006 n. 1998/2006 (regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis").

L'articolo 4 prevede aiuti a favore degli imprenditori agricoli per assicurazioni per la copertura dei rischi aziendali.

A partire dal 1° gennaio 2010 sono state introdotte due nuove forme di finanziamento delle assicurazioni sulle produzioni agricole previste dalla regolamentazione comunitaria.

Tali forme di aiuto, che concorrono alla copertura dei costi del premio di polizza, si aggiungono ai preesistenti interventi del Fondo di Solidarietà Nazionale (d.lgs. 102/2004).

Pertanto, dalla campagna agraria 2010, gli imprenditori agricoli dispongono delle seguenti opportunità assicurative per la copertura dei rischi aziendali:

1. per l'assicurazione dei raccolti, degli animali e delle piante, un aiuto previsto dall'articolo 68, comma 1, lett. d), del Reg. (CE) n. 73/2009, alle condizioni stabilite dall'art. 70 dello stesso Regolamento;
2. per l'assicurazione dei raccolti di uva da vino, un aiuto previsto dal Programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo ai sensi dell'art. 103-unvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 (OCM vino);
3. per l'assicurazione delle produzioni vegetali, degli animali, delle piante e delle strutture aziendali, un aiuto previsto dal Capo I, del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modifiche.

L'articolo 4 prevede un aiuto massimo annuale di euro 1.000,00 a favore degli imprenditori agricoli.

Tale aiuto è finalizzato alla copertura degli oneri finanziari relativi a premi per contratti assicurativi per causati alle produzioni agricole e zootecniche, agli animali in produzione zootecnica, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole da calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni parassitarie, patologie infettive del bestiame, fauna selvatica, nonché per gli oneri derivanti dall'obbligo di eliminazione, mediante trattamento termico, di animali in allevamento.

L'aiuto può integrare, nel rispetto dei limiti contributivi previsti dalle rispettive normative, i contributi concessi ai sensi dell'art. 68-70 del Reg. CE 73/09, dell'OCM vino e del Fondo di solidarietà nazionale d.lgs 102/04.

L'importo dell'aiuto da concedere, è sommato ai contributi sui premi per le polizze che l'imprenditore agricolo ha ricevuto o riceverà da fondi comunitari o nazionali. Tale somma non deve superare i limiti contributivi previsti dalle rispettive normative (art. 68-70 del Reg. CE 73/09, OCM vino e Fondo di solidarietà nazionale DLgs 102/04).

In caso contrario, l'importo del contributo è ridotto e se del caso azzerato (se i limiti contributivi sono già raggiunti).

La misura del contributo per beneficiario è determinata in base alle disponibilità di bilancio, e fino ad un importo massimo annuale di euro 1.000,00.

L'articolo 5 è la norma transitoria che prevede la decorrenza dell'applicazione degli aiuti

L'articolo 6 è relativo alla norma finanziaria.

L'articolo 7 dichiara urgente la presente legge.

Al presente provvedimento sono stati apportati gli emendamenti di cui al provvedimento di Giunta n. 72 del 25/11/2011 nonché l'emendamento presentato direttamente in Commissione dall'Assessore Guccinelli relativo all'articolo 113 della legge regionale n. 1/2007.

Il testo del disegno di legge, composto da dieci articoli, è stato esaminato, dalla competente Commissione che ha approvato il provvedimento, con emendamenti, in data 28 novembre 2011 a maggioranza dei componenti.

Auspico che il suddetto disegno di legge possa essere approvato ad ampia maggioranza di voti.

Relazione di minoranza (Consigliere Bagnasco R.)

Il voto di astensione del Pdl in Commissione IV in merito al contributo che abbiamo fortemente voluto e stimolato per le imbarcazioni di pesca tradizionale (bianchetti, rossetti e cicerelli) non vuole essere in alcun modo di contrarietà allo stesso ma vuole fungere di stimolo alla Giunta vista per l'esiguità dell'importo stanziato.

Relazione di minoranza (Consigliere Rixi E.)

Apprezzo la finalità del presente disegno di legge: aiutare dei settori trainanti dell'economia ligure e che hanno fatto la storia della nostra terra.

In qualità di consigliere regionale però non posso limitarmi a considerazioni di apprezzamento sugli intenti e sulle finalità del provvedimento, ciò che mi pongo come obiettivo, anche nella veste di relatore di minoranza al presente testo, è che i contributi economici possano concretamente giungere ai pescatori liguri che hanno sofferto una pausa forzata alla tradizionale pesca del rossetto nonché agli imprenditori ittici che hanno dovuto smettere di pescare il bianchetto, a seguito del divieto imposto dalla legislazione comunitaria.

Per tali fini preannuncio di presentare un emendamento migliorativo del testo predisposto dalla Giunta regionale.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Note all'articolo 1

- *Il decreto ministeriale 23 febbraio 2011 è pubblicato nella G.U. 11 maggio 2011, n. 108;*
- *Il regolamento CE n. 1967/2006 è pubblicato nella G.U.U.E. 30 dicembre 2006, L. 409/9;*
- *Il regolamento CEE n. 2847/93 è pubblicato nella G.U.U.E. 20 ottobre 1993, L 261;*
- *Il regolamento CE n. 875/2007 è pubblicato nella G.U.U.E. 25 luglio 2007, L 193/6;*
- *Il regolamento CE n. 1860/2004 è pubblicato nella G.U.U.E. 28 ottobre 2004, L 325/4.*

Note all'articolo 2

- *Il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 è pubblicato nella G.U. 23 giugno 2004, n. 145;*
- *La legge 7 marzo 2003, n. 38 è pubblicata nella G.U. 14 marzo 2003, n. 61;*
- *Il decreto ministeriale 28 agosto 1996 è pubblicato nella G.U. 9 ottobre 1996, n. 237;*
- *Il decreto ministeriale 30 novembre 1999 è pubblicato nella G.U. 7 dicembre 1999, n. 287.*

Note all'articolo 3

- *Il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è pubblicato nella G.U. 23 aprile 2004, n. 95;*
- *La legge 7 marzo 2003, n. 38 è pubblicata nella G.U. 14 marzo 2003, n. 61;*
- *Il regolamento CE n. 1998/2006 è pubblicato nella G.U.U.E. 28 dicembre 2006, L379/5.*

Note all'articolo 4

- *La legge 29 dicembre 1993, n. 580 è pubblicata nella G.U. 11 gennaio 1994, n. 7, S.O.;*
- *Il regolamento CE n. 1535/2007 è pubblicato nella G.U.U.E. 21 dicembre 2007, L 337/35.*

Nota all'articolo 7

- *La legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 è pubblicata nel B.U. 3 gennaio 2007, n. 1.*

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Dipartimento Agricoltura, Turismo e Cultura – Settore Staff del Dipartimento Agricoltura, Turismo e Cultura e Affari Giuridici

LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2011 N. 35

Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo Unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali).

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga**

la seguente legge regionale:

Articolo 1 (Abrogazione degli assegni vitalizi)

1. A decorrere dalla X legislatura è abrogato il Capo III della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo Unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali) e successive modificazioni ed integrazioni, fatto salvo l'articolo 37 recante norme in materia di assicurazioni infortuni.

2. Ai Consiglieri e ai componenti, aventi diritto, della Giunta regionale, in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro la IX legislatura, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al Capo III della l.r. 3/1987 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 5 dicembre 2011

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2011 N. 35

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa dei Consiglieri Rosario Monteleone, Michele Boffa, Luigi Morgillo, Giacomo Conti e Francesco Bruzzone in data 17 ottobre 2011, dove ha acquisito il numero d'ordine 178;
- b) è stata assegnata alla I Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 17 ottobre 2011;
- c) la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità nella seduta del 28 novembre 2011;
- d) è stata esaminata e approvata all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 29 novembre 2011;
- e) la legge regionale entra in vigore il 22 dicembre 2011.

2. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- La legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 è pubblicata nel B.U. 25 febbraio 1987, n. 8.

AVVISO DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla L.R. 33/2011 “Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio)” pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 21 del 16 novembre 2011, parte I.

Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 16 novembre 2011, n. 33 (Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio)), pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 21 del 16 novembre 2011, parte I, sono eliminate le parole: “di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f)”, inserite per mero errore materiale.

Direttore responsabile: Augusto Pessina

Publicato dalla Presidenza del Consiglio Regionale

Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 22 del 16/7/1976 (*legge regionale 24 dicembre 2004, n. 32*)
